

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### 49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente GARAVELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito » (2164):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 596
BRUNI . . . . .	596
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	596
SPORA, relatore alla Commissione . . . . .	596

##### Discussione e rinvio:

« Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito » (2291) (D'iniziativa dei deputati De Meo; Urso Gia-

cinto e LaForgia; De Lorenzo Giovanni; Ciampaglia; Caroli; Ianniello; Angelini ed altri; Belluscio ed altri; Semeraro; Saccucci e Manco; Saccucci ed altri; Birindelli ed altri; Saccucci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 596, 603, 604 e passim
BONALDI . . . . .	603, 604
BRUNI . . . . .	604
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	603
GATTO Vincenzo . . . . .	605
MONTINI, relatore alla Commissione . . . . .	597, 603, 604
TANUCCI NANNINI . . . . .	604
VENANZETTI . . . . .	605

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

*PELUSO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:**

« Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito » (2164)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito ».

Chiedo al relatore se desidera integrare la sua relazione, svolta nella seduta del 1° ottobre scorso.

**S P O R A**, *relatore alla Commissione.* Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente. Mi sembra che il disegno di legge sia stato sufficientemente illustrato, sia a seguito della mia relazione, sia nel corso della visita che abbiamo effettuato alla Scuola di guerra dell'esercito di Civitavecchia il 30 ottobre scorso, che ritengo sia stata molto utile sotto vari aspetti.

Non mi rimane che ringraziarla, signor Presidente, per l'iniziativa che ha assunto, di cui tutta la Commissione penso le sia grata

**B R U N I.** Poichè dopo la visita alla Scuola di guerra di Civitavecchia e dopo un ulteriore approfondito esame del disegno di legge abbiamo avvertito l'opportunità di presentare alcuni emendamenti, vorrei pregare il Presidente, se fosse possibile, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, onde poter elaborare gli emendamenti stessi e portarli a conoscenza della Presidenza e del Governo nella prossima seduta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Non ho nulla in contrario ad accogliere la sua richiesta.

**C E N G A R L E**, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta di rinvio. Comunico alla Commissione che il Governo presenta il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 15:

« All'onere di lire 45 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

« Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito » (2291), di iniziativa dei deputati De Meo; Urso Giacinto e Laforgia; De Lorenzo Giovanni; Ciampaglia; Caroli; Ianniello; Angelini ed altri; Belluscio ed altri; Semeraro; Saccucci e Manco; Saccucci ed altri; Birindelli ed altri; Saccucci ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito », d'iniziativa dei deputati De Meo; Urso Giacinto e Laforgia; De Lorenzo Giovanni; Ciampaglia; Caroli; Ianniello; Angelini, D'Auria, Boldrini, D'Alessio, Nahoum, Venegoni, Bisignani, Cerri, Lizzerro, Tesi, Mignani, Pellizzari; Belluscio, Cariglia, Reggiani, Magliano, Cetrullo, Di Giesi, Pandolfo, Poli, Ciampaglia, Lighori, Ferri Mauro, Nicolazzi, Ippolito, Ceccherini, Romita, Rizzi, Russo Quirino; Semeraro; Saccucci e

Manco; Saccucci, Rauti, Niccolai Giuseppe, Caradonna; Birindelli, Niccolai Giuseppe, Caradonna, Rauti, Saccucci; Saccucci, Niccolai Giuseppe, Caradonna, Rauti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Montini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**MONTINI**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo del disegno di legge in discussione, approvato in sede deliberante dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati, intitolato « Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito », parimenti assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, e sul quale sono incaricato di riferire, proviene dall'unificazione di diverse proposte di legge di iniziativa di deputati, concernenti il riordinamento del ruolo speciale delle armi dello Esercito e dei ruoli dei corpi della Marina militare, norme varie sul riordino dei ruoli e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica o di alcune categorie degli stessi, disposizioni in tema di avanzamento in ausiliaria dei colonnelli del ruolo speciale unico.

A detta unificazione, nell'altro ramo del Parlamento, ha lavorato un comitato ristretto, giungendo, anche mercè il notevole contributo del Governo, ad una stesura che, pur con diverse riserve, ha trovato il convincimento da parte della Commissione della necessità della sua sollecita approvazione, per le ragioni che non mancò di evidenziare nel corso di questa esposizione.

Senza togliere valore ad altri aspetti toccati dalle singole proposte in discussione, ritengo di potere affermare che il progetto legislativo si è incentrato soprattutto sul problema del riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli dei corpi della Marina militare, le cui proposte di soluzione non potevano non finire per toccare sia pure indirettamente la

normativa concernente altre categorie di ufficiali, e risollevare, quindi, con immediatezza anche il problema più generale del riordinamento organico dell'avanzamento, nonché del trattamento retributivo degli ufficiali.

Ma ricordiamo intanto le ragioni per le quali si chiede una modifica dell'attuale situazione degli ufficiali del ruolo speciale unico. Esse partono da una considerazione su quelle che sono state le principali finalità della istituzione di detti ruoli, e cioè, da una parte, la necessità di ridurre gli ufficiali dei ruoli normali provenienti dall'accademia o dai concorsi a nomina diretta, onde consentire loro una possibilità di carriera adeguata alla funzione loro richiesta ed ai difficili compiti che sono chiamati ad assolvere; dall'altra, l'esigenza di creare, a compensazione di detta riduzione, una categoria di ufficiali con sviluppo di carriera più limitato, ma, per contro, agevolata da particolari facilitazioni.

Dall'istituzione dei ruoli speciali della Marina sono passati circa 23 anni, e da quella del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria e genio dell'Esercito circa 13 anni, senza che ad essi, nel frattempo, siano state portate sensibili modifiche.

Sorgono, pertanto, due esigenze e cioè quella di riordinare la ripartizione tra ufficiali dei ruoli normali e speciali, attribuendo a questi ultimi ulteriori compiti particolarmente nel settore tecnico, amministrativo e della mobilitazione; e quella di eliminare le sperequazioni che si sono venute a creare nel tempo fra le condizioni degli ufficiali di detto ruolo speciale e quelle di altri ufficiali, soprattutto a seguito della recente emanazione dei provvedimenti legislativi a favore degli ufficiali di complemento.

In particolare, vi sono, per gli ufficiali del ruolo speciale unico, difficoltà di promozione assolutamente inaccettabili che devono, nei limiti del possibile, essere immediatamente rimosse. Il provvedimento tende quindi, da un lato ad adeguare alle attuali necessità ed a nuovi criteri organizzativi gli organici dei ruoli speciali, e dall'altra a perequa-

re il più possibile la situazione degli ufficiali dei ruoli speciali unici a quella degli altri ruoli, naturalmente tenendo conto della loro specifica collocazione nel ruolo degli ufficiali; e ciò sia attraverso la stessa modifica degli organici e l'attenuazione di certe difficoltà per la promozione, sia stabilendo tempi massimi dopo i quali le valutazioni devono essere effettuate, sia apportando modifiche ai tempi minimi stabiliti per le promozioni in certi gradi degli altri ruoli; e ancora, sia attraverso certe possibilità di passaggi da un ruolo all'altro, sia con riconoscimenti di anzianità a certi effetti e di emolumenti *ad personam*, sia, infine, con altri provvedimenti, anche di natura transitoria, in quanto destinati a durare fino al raggiungimento del perseguito risultato di una certa perequazione.

Passiamo, ora, ad esaminare analiticamente il disegno di legge: l'articolo 1, nel modificare il quadro settimo (ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni (soprattutto riducendo l'organico dei tenenti colonnelli ed aumentando quello dei colonnelli al fine di rendere possibile l'accelerazione delle promozioni) precisa che in ogni caso non sarà variato il tetto complessivo previsto per il numero dei colonnelli dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

L'articolo 2, a modifica dell'articolo 6 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, precisa che non possono essere calcolati nel computo dei 20 anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, sufficiente per la valutazione dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, i periodi di interruzione del servizio.

L'articolo 3, da un lato, stabilisce, ai fini della perequazione, il periodo minimo di 4 anni di permanenza nel grado, oltre che il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la valutazione dei tenenti dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; e dal-

l'altro, per i tenenti del ruolo speciale di dette armi, riduce il periodo minimo, ai fini dell'avanzamento, da 8 a 6 anni, precisando che la promozione di questi ultimi può avvenire solo dopo che siano stati promossi i pari grado di maggiore o i pari anzianità dei ruoli normali, esclusi quelli non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

È precisato inoltre in tale articolo che lo avanzamento dei tenenti avviene per anzianità, e sono previste, sempre ai fini di una perequazione, disposizioni transitorie per gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente gli ufficiali di complemento. Questi sono promossi al grado di capitano al compimento del sesto anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo.

In particolare, i tenenti che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di cui discutiamo abbiano già effettuato 6 anni di servizio permanente effettivo vengono promossi capitani conferendo loro, ai soli fini giuridici, anzianità decorrente dal compimento del sesto anno di servizio permanente effettivo. Ciò vale anche per quelli che sono stati promossi capitani nel corso del 1975. Le promozioni possono essere attribuite anche in soprannumero all'organico del grado di capitano.

L'articolo 3 considera, infine, i tenenti di complemento dell'Esercito delle varie armi, dei servizi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, i quali, per essere valutati per l'avanzamento, devono avere comunque compiuto 8 anni di permanenza nel grado.

L'articolo 4 prevede una rivalutazione dell'anzianità, nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio, per gli ufficiali inferiori già dei ruoli normali, reclutati in base agli articoli 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638 (concorsi per passaggio in servizio permanente effettivo di ufficiali di complemento aventi il prescritto titolo di studio) e transitati nel ruolo speciale unico per effetto della legge 16 novembre 1962, n. 1962, che prevedeva

la prima formazione di detto ruolo, e per i capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali di dette armi (trovandosi in particolari condizioni), transitati per effetto della legge 5 giugno 1973, n. 339.

Questi ufficiali assumono l'anzianità risultante dalla loro anzianità di sottotenente di complemento, fermi i titoli conseguiti.

L'articolo 5 modifica, con riferimento alla marina e richiamandosi all'allegato B del disegno di legge (ed ai fini già esposti in premessa) il quadro II, ruolo speciale del corpo di Stato maggiore, il quadro IV, ruolo speciale del corpo del genio navale, il quadro VI, ruolo speciale del corpo delle armi navali, il quadro X, ruolo speciale del corpo di commissariato, il quadro XII, ruolo speciale del corpo delle capitanerie di porto, la tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 113, e successive modificazioni.

Anche qui, nell'aumento degli organici dei capitani di vascello, si precisa che detto aumento non implica aumento del numero massimo di detti ufficiali, previsto dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804.

L'articolo 6 riporta le conseguenti modificazioni alle note in calce alla suddetta tabella n. 2.

L'articolo 7, sempre per la marina, prevede, quale norma transitoria, la possibilità di utilizzare tutte le vacanze esistenti fino al grado di capitano di fregata compreso, per effettuare nomine di ufficiali subalterni dei ruoli speciali indicati nell'articolo 5 del disegno di legge.

La norma ha lo scopo di evitare che, data la riduzione degli organici degli ufficiali inferiori ed il corrispondente incremento di quelli degli ufficiali superiori, si renda insufficiente per il prossimo futuro la nomina a guardiamarina dei rispettivi corpi.

L'articolo 8 riguarda un'altra norma transitoria, e cioè il possesso (oltre ad altri) anche del requisito di sei anni di permanenza nel grado rivestito al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote, per i tenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, ai fini di poter essere compresi nelle aliquote di avanzamento.

Detta regolamentazione è prevista fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e di corvetta.

Le anzianità nel grado di sottotenente di vascello eccedenti i cinque anni sono valutate come anzianità nel grado successivo, e le anzianità complessive maturate in detti due gradi, che superano i dodici anni, sono conteggiate come svolte nel grado di capitano di corvetta.

Gli ufficiali con l'anzianità così rivalutata vengono iscritti nell'ordine risultante in coda ai rispettivi quadri di avanzamento e promossi in soprannumero.

Anche l'articolo 9 contiene una norma transitoria che vieta ai capitani di corvetta e ai sottotenenti di vascello dei ruoli speciali la promozione al grado superiore senza la permanenza minima nel loro grado di cinque anni, e ciò fino alla completa copertura dei posti di organico prevista per i gradi rispettivamente superiori. Prevede altresì disposizioni atte ad eliminare i riflessi negativi di tale norma sulla legittima attesa di promozione dei tenenti di vascello dei ruoli speciali, e per assicurare in ogni caso, al compimento di cinque anni di permanenza nel grado, la possibilità di promozione ai sottotenenti di vascello (sempre di detti ruoli) anche se non esistono vacanze nel grado superiore; e ciò, fino alla completa copertura dei gradi di capitano di fregata e di corvetta previsti dagli organici. Prevede, infine, norme per il riassorbimento delle eccedenze conseguenti.

Anche l'articolo 10 riguarda una norma transitoria fino alla copertura del totale dei posti di organico per i gradi di capitano di corvetta e di fregata dei ruoli speciali (e salve le disposizioni dell'articolo 8).

L'articolo regola la misura (e quindi il numero) delle promozioni da tenente di vascello a capitano di corvetta per i singoli ruoli, distinguendo: a) i corpi di stato maggiore e delle armi navali; b) i corpi del genio e del commissariato; c) il corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 11 — anch'esso norma transitoria fino alla copertura dei posti di organico di capitani di corvetta e di fregata dei

ruoli speciali, dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto — stabilisce in un numero di dieci anni alla data del 1° gennaio successivo a quella della formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento la permanenza dei gradi rispettivamente di capitani di corvetta e di fregata, per poter essere compresi, appunto, nei ruoli di valutazione per l'avanzamento.

La norma non riguarda gli ufficiali già compresi nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento all'entrata in vigore del presente disegno di legge.

L'articolo 12 detta disposizioni per i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Essi restano operanti con i criteri precedenti. Occorrendo integrare le promozioni a scelta, l'integrazione avviene iscrivendo di seguito ai già iscritti gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito dell'anno, li seguono.

Per i gradi che nell'anno di entrata in vigore delle nuove disposizioni non prevedono promozioni a scelta, si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

L'articolo 13 prevede modifiche all'articolo 3 della legge 29 giugno 1961, n. 575, che regola l'ammissibilità ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali. È richiesta soltanto l'ultimazione del servizio di leva e non un servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva, come prima disposto, e l'aver riportato qualifiche, durante il servizio, non inferiori a « nella media » in luogo della qualifica non inferiore a « molto buono » nell'ultimo anno di servizio da ufficiale precedente, come prima richiesto.

Per gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al corso di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modifiche, è consentita la partecipazione ai concorsi suddetti, non più solo dopo avere effettuato il servizio di

leva, ma anche dopo 3 mesi di servizio di prima nomina.

L'articolo 14 modifica l'articolo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, nel senso che non occorre più, fra gli altri requisiti richiesti, quello di avere prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale con la qualifica non inferiore a « molto buono », ma è sufficiente, in luogo di detta qualifica, e per lo stesso periodo, quella di « nella media », per partecipare da sottufficiale ai concorsi per la nomina a guardiamarina.

L'articolo 15 prevede una provvidenza comune invece a tutto il personale che consegue la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali delle tre armi, esercito, marina e aeronautica, con stipendio inferiore a quello già spettantegli per il grado di provenienza. A detto personale viene attribuito un assegno pensionabile, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio.

L'articolo 16 prevede un'altra provvidenza di ordine economico, sempre diretta ad alleviare la situazione di ufficiali subalterni dei ruoli speciali (sottotenenti, tenenti e gradi corrispondenti delle tre armi), i quali abbiano, alla data del 31 dicembre 1973, compiuto almeno cinque anni di servizio dalla nomina ad ufficiale nel complemento e nei ruoli speciali.

Essi hanno diritto con decorrenza dal 1° gennaio 1974 ad aumenti periodici di stipendio aggiuntivi a quelli loro già spettanti in base alle norme vigenti, in ragione di un aumento per ogni biennio di servizio maturato nei gradi di sottotenente e di tenente e sottotenente di vascello, dal compimento del terzo anno della suddetta nomina ad ufficiale fino alla data del 31 dicembre 1973, esclusi i periodi di interruzione non riconosciuti validi per legge. Questi aumenti periodici aggiuntivi, come sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto della promozione a ciascuno dei gradi successivi, fino a quella di maggiore o capitano di corvetta compreso. A questo aumento hanno diritto anche gli ufficiali dei ruoli speciali che rivestano il grado di capitano o tenente

di vascello oppure di maggiore o capitano di corvetta, ed abbiano maturato le condizioni di cui al primo comma dell'articolo. Essi li conservano anche all'atto della promozione a maggiore o capitano di corvetta.

Per gli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1962 (che è quella del ruolo speciale unico per dette armi) mediante concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo riservati agli ufficiali di complemento, si provvede invece sulla base delle disposizioni di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20 del disegno di legge.

L'articolo 17 abroga la legge 4 luglio 1967, n. 560, recante norme speciali per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della marina militare.

L'articolo 18, nei limiti delle eccedenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, nei gradi di maggiore e capitano in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio, per effetto dell'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, consente agli ufficiali dei predetti gradi e ruoli che si trovino in particolari condizioni, e cioè che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, di poter fare domanda, entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero massimo di posti indicato per ciascun grado e arma nell'articolo stesso. I trasferimenti hanno luogo con decorrenza dal 1° novembre 1975 con il grado e l'anzianità posseduti a tale data. L'ordine di precedenza è determinato dall'età e, a parità di età, dall'ordine di ruolo. Di tale trasferimento non possono beneficiare i maggiori ed i capitani promossi al grado superiore nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

L'articolo 19 fissa, per l'anno 1976, il numero delle promozioni al grado di maggiore

dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nonchè il numero dei capitani da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, sempre per il 1976. Ciò al fine di adeguare le promozioni all'impostazione della nuova normativa e consentire una sempre maggiore perequazione nei tempi e modi di percorrenza delle carriere per le varie armi. Così fissa anche il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle suddette quattro armi e il numero dei capitani da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento. Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, avranno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e sono attuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello. I trasferimenti dai ruoli normali al ruolo speciale unico previsti dall'articolo 18 ed eventualmente non effettuati per mancanza di domande, saranno portati in aumento, nell'anno 1976, rispettivamente al numero dei maggiori e dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione ed al numero delle relative promozioni.

L'articolo 20 annulla, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 19, le aliquote di ruolo dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle armi di cavalleria, fanteria, artiglieria e genio, che saranno determinate dopo effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 18, fissando come riferimento la data del 1° novembre 1975.

L'articolo 21 aumenta di due anni i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei tenenti di vascello dei ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto della ma-

rina; dei capitani dell'arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, nonché dei capitani appartenenti ai seguenti ruoli, alimentati anche dai sottufficiali: Arma dei carabinieri, servizio automobilistico, servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e servizio di amministrazione dell'Esercito; Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo assistenti tecnici, corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

L'articolo 22 prevede, in deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, numero 1137, la possibilità di conseguire la promozione a generale di brigata o contrammiraglio nell'ausiliaria o nella riserva, per i colonnelli del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo naviganti speciali e gradi corrispondenti della marina, trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali, i quali abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado ed abbiano tenuto comando di reparto in guerra. Ciò purchè vi transitino direttamente dal servizio permanente o vi si trovino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 23 riguarda la copertura per le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle nuove norme per un onere di lire 255 milioni per il 1975 e di lire 200 milioni per il 1976, cui si farà fronte facendo riferimento al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti esercizi finanziari.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho cercato, il più sinteticamente possibile, di analizzare le norme che vengono proposte con il presente disegno di legge. Devo aggiungere che questo provvedimento ha avuto un *iter* particolarmente tormentato nell'altro ramo del Parlamento, ove si è potuto arrivare ad una convergenza di opinioni anche attraverso modifiche sostanziali da parte dei membri della Commissione e dei gruppi che prima erano decisamente contrari, attraverso la presentazione di emendamenti, soprattutto da parte del Governo, che hanno almeno in parte tenuto conto di quelle che erano state le obiezioni sollevate nel corso della discussione. Il disegno di legge

è naturalmente molto complesso perchè si tratta di rabberciare situazioni che appare difficile risolvere in modo organico. La Commissione difesa della Camera dei deputati si è trovata di fronte alla seguente alternativa: da una parte, prendere in serio esame quanto lamentato dagli ufficiali del ruolo speciale unico in ordine alla loro posizione, ormai insostenibile, soprattutto dopo l'emanazione della legge concernente gli ufficiali di complemento, che indubbiamente ha comportato nei loro confronti ulteriori motivi di sperequazione; dall'altra, considerare la esigenza di affrontare in maniera organica una situazione talmente complessa che difficilmente si presta ad essere organicamente risolta. Ora io ho avuto, come credo avrete avuto anche voi, delle sollecitazioni da parte di alcune categorie di ufficiali che si trovano in particolari situazioni e che chiedono una estensione del provvedimento legislativo fino a comprendere e risolvere tali loro situazioni. A questo proposito va subito rilevato che questo disegno di legge è sostanzialmente finalizzato a riordinare il ruolo speciale unico, per cui l'estendere la normativa anche a situazioni che hanno ben poco a che vedere con il ruolo speciale unico — anche se degne della massima considerazione — può portare a conseguenze che non si sa come possano incidere sui tempi e sulla possibilità di approvazione del disegno di legge. E credo che questa sia stata, (anzi questa è stata senz'altro) la ragione che ha portato i colleghi dell'altro ramo del Parlamento all'approvazione del disegno di legge. Mi corre l'obbligo, però, ai fini di dare conto alla Commissione della situazione e pur tenendo presente che in ogni caso questo provvedimento, a mio avviso, deve essere approvato in tempi ridottissimi, mi corre l'obbligo, dicevo, di esporre le doglianze e i rilievi pervenutimi.

Pertanto, onde poter fornire alla Commissione più utili e migliori elementi informativi a questo riguardo, ritengo utile chiedere un breve rinvio della discussione, sempre tenendo presente, come ho già detto, la necessità che il presente disegno di legge sia approvato sollecitamente.



4<sup>a</sup> COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1975)

Mi permetto di aggiungere che si potrebbe eventualmente pensare ad una modifica del provvedimento stesso, qualora ricorressero determinate condizioni: la preventiva adesione del Ministero del tesoro in ordine alla copertura e la sicurezza che anche la Camera dei deputati sarebbe d'accordo sulle modifiche. Perchè se non avessimo l'assicurazione, (non certo formale, ma sostanziale) sulla possibilità di varare comunque il provvedimento senza ulteriori ritardi, è evidente che non mi permetterei di sostenere la proposta di eventuali modifiche che potrebbero formare oggetto, se del caso, di altro disegno di legge, e che in questa sede, invece, potrebbero pregiudicare determinati diritti o legittime aspettative.

Concludo, dicendo che anche qui, come alla Camera, è emersa la necessità di arrivare ad un provvedimento organico e completo che riordini tutto il settore dell'avanzamento degli ufficiali. È evidente che questo discorso solleva un grosso problema, perchè si tratta anche di considerare quale sistema dovrà essere adottato, dal momento che esistono al riguardo indicazioni e concezioni diverse. Mi risulta che presso la Camera dei deputati operi già un comitato, che ha posto allo studio questa materia, analogamente a quanto sta avvenendo anche presso gli stati maggiori. Quindi, la normativa in discussione non pretende affatto di risolvere adeguatamente e completamente il problema, che è vastissimo, ma intende far fronte ad alcune esigenze indilazionabili che non possono attendere, per essere soddisfatte, la emanazione di un provvedimento organico che non si sa quando potrà essere varato.

Mi permetto per altro di far rilevare che non è ancora pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, per cui in ogni caso si impone il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore per l'approfondita relazione svolta. Se ho ben capito, il senatore Montini si riserverebbe di approfondire i motivi di ulteriore esame che gli sono stati sottoposti e quindi di integrare la relazione, onde poter fornire migliori elementi di giudizio.

**M O N T I N I ,** *relatore alla Commissione.* Facendo sempre salve le considerazioni fondamentali sulla necessità di approvare rapidamente il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** D'altra parte, la richiesta di rinvio trova altro fondamento nel fatto che non è ancora pervenuto il parere della 1<sup>a</sup> Commissione; per cui penso che possa essere accolta e che la discussione generale — salvo che la Commissione non sia di diverso avviso — possa svolgersi dopo che il relatore avrà integrato la sua esposizione con eventuali elementi che si riserva di fornire.

**C E N G A R L E ,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Sarebbe opportuno, tuttavia, iniziare oggi la discussione generale ed esaminare in altra seduta gli emendamenti che il relatore proporrà.

**M O N T I N I ,** *relatore alla Commissione.* Non intendo proporre emendamenti, ma soltanto portare all'attenzione della Commissione gli ulteriori elementi che mi sono stati sottoposti. Il problema degli eventuali emendamenti, come dicevo, è un problema essenzialmente politico poichè è prevalente, a mio avviso, la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**B O N A L D I .** Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è molto atteso. Con esso si intendono eliminare le sperequazioni e le ingiustizie createsi negli ultimi anni a danno di alcune categorie. Quindi, si tratta di un disegno di legge di sanatoria, e non di un nuovo provvedimento sull'avanzamento. Il relatore ci ha detto che è urgente approvarlo, e anch'io sono d'accordo in questo senso.

È ben vero che dobbiamo aspettare il parere della 1<sup>a</sup> Commissione; è ben vero che il relatore si riserva di fornire nella prossima seduta ulteriori elementi di giudizio alla Commissione; resta il fatto, però, che se perdiamo dell'altro tempo si ferma l'iter del

disegno di legge. Ed io non posso non fare osservare che nell'ambito delle Forze armate esiste un diffuso malcontento, che certamente si aggraverebbe se ritardassimo ancora l'approvazione del provvedimento.

Stando così le cose, io proporrei di costituire anche noi un gruppo di lavoro, come è stato fatto alla Camera, per studiare un disegno di legge generale sull'avanzamento e sul trattamento economico di tutto il personale militare. Se proprio non si volesse arrivare ad un apposito gruppo di lavoro, si potrebbe fare in modo che nello stesso gruppo di lavoro formatosi presso l'altro ramo del Parlamento fossero presenti anche alcuni membri della nostra Commissione; ma direi, in ogni caso, che questo è un problema che non deve incidere sull'*iter* del provvedimento in discussione, perchè quando anche il relatore ci facesse presenti le ulteriori istanze pervenute in ordine al provvedimento stesso, non riusciremmo a soddisfarle tutte. Dobbiamo, a mio avviso, scindere le due cose: approviamo intanto questo disegno di legge e poi, nel gruppo di lavoro di cui parlavo, affronteremo il problema delle ulteriori sperequazioni verificatesi o che si stanno per verificare, per elaborare al riguardo una organica proposta di legge.

**MONTINI**, *relatore alla Commissione*. Se mi si consente, vorrei chiarire il mio pensiero. Ho detto che solo per un dovere nei confronti della Commissione volevo portare a sua conoscenza le istanze ed i rilievi pervenutimi. Altra cosa è evidentemente il problema connesso all'esigenza di un riordinamento generale della normativa concernente l'avanzamento.

**PRESIDENTE**. Ritengo di interpretare anche il pensiero del senatore Montini precisando al senatore Bonaldi che non si vogliono qui operare collegamenti o connessioni tra il disegno di legge in titolo e la necessità di varare un provvedimento più generale di riordino delle carriere e degli avanzamenti. È evidente che la Commissione può e deve esaminare il disegno di legge come provvedimento a sè stante, per

quello cioè che esso rappresenta e che, in ogni caso, le informazioni che il relatore si riserva di fornire riguardano esclusivamente questo disegno di legge.

**MONTINI**, *relatore alla Commissione*. Preciso che sono a disposizione della Commissione per qualunque decisione essa vorrà assumere. Ritengo comunque che una eventuale integrazione della mia esposizione, nella prossima seduta, non intralci l'ordine naturale dei lavori.

**PRESIDENTE**. La 1<sup>a</sup> Commissione dovrebbe esprimere il parere oggi pomeriggio. Non ritengo però che la nostra Commissione possa riunirsi domani mattina. Il seguito della discussione dovrebbe quindi essere rinviato alla prossima settimana.

È opportuno, comunque, per il momento, proseguire nella discussione generale.

**BONALDI**. Concludo allora il mio intervento, dichiarandomi favorevole al disegno di legge, che, ripeto, riveste particolare urgenza.

**TANUCCI NANNINI**. Il provvedimento è atteso da lungo tempo da numerosi ufficiali delle varie armi e dovrebbe essere approvato con urgenza. Semmai si potranno apportare eventuali modifiche successivamente. Dopo la chiarissima esposizione del relatore, possiamo sollecitamente concludere la discussione del disegno di legge.

**BRUNI**. Il nostro Gruppo, allo scopo di favorire la rapida approvazione del provvedimento, ha rinunciato alla presentazione di emendamenti, che avrebbero potuto collegarsi alla battaglia sostenuta in seno alla Commissione difesa della Camera dei deputati. Non ho niente altro da aggiungere per il momento, riservandomi di intervenire in sede di dichiarazione di voto e di esprimere ulteriori osservazioni nell'eventualità che le prossime valutazioni del relatore inducano i colleghi della maggioranza — ferma restando l'esigenza di una preventiva inte-

sa col Governo e con i colleghi della Commissione difesa della Camera — (al fine di una sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento) a presentare emendamenti.

**V E N A N Z E T T I .** Ricordo che alla Camera dei deputati, in sede di comitato ristretto della Commissione difesa, vi è stato un tormentoso lavoro per cercare di mediare le numerose iniziative parlamentari. Con ulteriori modifiche si correrebbe il rischio di riaprire il problema. Sono quindi del parere di concludere rapidamente l'*iter* del disegno di legge, approvandolo nel testo trasmesso dalla Camera, a meno che le ulteriori eventuali informazioni del relatore non apportino elementi di tale rilevanza da rendere assolutamente necessarie talune modifiche. Se si trattasse, però, di problemi marginali, consiglieri i colleghi di farne oggetto di un apposito ordine del giorno che inviti il Governo ad emanare provvedimenti successivi.

**G A T T O V I N C E N Z O .** L'urgenza del provvedimento limita in un certo senso le nostre possibilità, a meno che non si verificano quelle condizioni che il relatore ha indicato in relazione a quei problemi di carattere particolare emersi nello spazio di tempo intercorso tra l'approvazione della Camera dei deputati e l'esame in questa sede; a meno, cioè, che non si raggiunga, su eventuali modifiche, un accordo politico generale con il consenso del Governo. È certo, però, che taluni problemi particolari, alcune situazioni di ingiustizia che si verrebbero a determinare, sono presenti a ciascuno di noi. E sarei estremamente cauto nel dire che esse potranno essere corrette successivamente. Per la nostra esperienza parlamentare sappiamo che certe situazioni, se non sono sanate al momento dell'approvazione della legge, non vengono poi riesaminate per un lungo periodo di tempo. E non si può decidere l'ingiustizia nel momento in cui si deve rendere giustizia.

Siamo, tuttavia, in seconda lettura e non possiamo pregiudicare l'*iter* di un provvedimento di carattere generale. Raccomando quindi al rappresentante del Governo ed al relatore di fare il possibile per vedere di tentare l'inserimento nel testo del disegno di legge di quelle fattispecie, degne di particolare considerazione, che non sono state ivi contemplate.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei ricordare alla Commissione che il disegno di legge, deferito al nostro esame in sede deliberante il 23 ottobre scorso (ma in tale data, per la verità, il provvedimento non era stato ancora stampato), cioè, appena trasmesso dalla Camera dei deputati, è stato posto sollecitamente all'ordine del giorno della seduta odierna; e ciò, proprio perchè la Presidenza della Commissione si è ben resa conto dell'importanza e dell'urgenza che esso riveste. Ritengo, quindi, che nessuno possa pensare che la Commissione difesa del Senato non abbia operato con la massima possibile sollecitudine. Pertanto anche se il disegno di legge verrà posto in votazione nel corso della prossima seduta, non penso che ciò possa costituire motivo di malcontento in seno alle categorie di ufficiali e sottufficiali che sono interessate al provvedimento.

Se non si fanno osservazioni, quindi, rinvio il seguito della discussione alla seduta che avrà luogo mercoledì prossimo 19 novembre, con l'intesa che in tale seduta il relatore, senatore Montini, fornirà, ad integrazione della relazione oggi svolta, gli ulteriori elementi informativi che si è riservato di sottoporre all'attenzione della Commissione.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,35.*